



STATUTO

GRUPPO ASPERGER VENETO OdV

C.F. 93267760234

2017

ART. 1
(Denominazione e sede)

L'ente del terzo settore denominato Gruppo Asperger Veneto OdV (Organizzazione di Volontariato) assume la forma giuridica di associazione. E' apartitico e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Boccioni 11 nel comune di Verona, Cap 37131.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

Il Gruppo Asperger Veneto OdV è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 (art. 2 e 21), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria come disciplinato dall'art. 15 dello Statuto.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

L'Organizzazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Tali finalità consistono nel favorire la diffusione della conoscenza della Sindrome di Asperger e del suo trattamento, nonché i contatti fra le famiglie e le persone con problemi riconducibili a detta Sindrome, al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, scambi di esperienze, aiuto e confronto.

In particolare, essa si prefigge di:

- 1 - aiutare le famiglie e le persone con problemi riconducibili alla Sindrome di Asperger, al fine di recare loro solidarietà e aiuto;
- 2- contribuire alla conoscenza della Sindrome di Asperger in Italia attraverso strategie informative diversificate, come ad esempio:
 - l'acquisizione, anche attraverso un sito web, di un patrimonio significativo di esperienze personali, educative e professionali;
 - la diffusione delle conoscenze e degli aggiornamenti provenienti dalla ricerca scientifica (di tipo eziologico, diagnostico, terapeutico, educativo) precisandone le fonti;
 - l'organizzazione di convegni e conferenze riguardanti la Sindrome di Asperger e tutte le problematiche alla stessa riconducibili e/o comunque connesse;
- 3 - stabilire rapporti di collaborazione e di scambio con la comunità scientifica, la scuola, l'università, altre associazioni e altri enti pubblici e privati, con particolare riguardo a quelle che si occupano di Sindrome di Asperger e autismo sul piano locale, regionale, nazionale e internazionale;

4 - progettare iniziative di aiuto, anche attraverso una apposita formazione e informazione sulla Sindrome di Asperger, rivolte alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori socio sanitari, anche in collaborazione con associazioni, enti ed organismi pubblici e privati;

5 - agire per la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger, promuovendo la comprensione sociale del disturbo, al fine di favorire l'integrazione scolastica e lavorativa, per ottenere un generale miglioramento della qualità di vita di tali persone;

6 - promuovere iniziative di aggregazione ed integrazione sociale, temporanea o permanente, rivolte a persone affette da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger presso idonee strutture, al fine di fornire loro un competente supporto educativo o abilitativo ed offrire nel contempo ai genitori un sostegno solidale e concreto;

7 - organizzare attività di sostegno nella scuola, nel lavoro e in tutti i contesti sociali che lo richiedano (sport, luoghi di svago o di incontro, etc.), al fine di un inserimento e una integrazione reali, adeguati e dignitosi, per raggiungere una effettiva autonomia delle persone, secondo le loro migliori possibilità.

ART. 6 (Ambito Territoriale)

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 7 (Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, con azioni coordinate nell'ambito dell'associazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, salvo adempiere gli obblighi statuari, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rendersi disponibili per le attività dell'associazione nello spirito del volontariato;
- attivarsi verso gli altri in modo personale, spontaneo, coordinato e gratuito, senza fini di lucro;
- non svolgere attività che contrastino con l'art 16 (Sezioni);
- non svolgere attività negli ambiti propri dell'associazione, che possano nuocere all'associazione stessa e ai suoi interessi, ovvero che contrastino od ostacolino la sua azione;

evitare di assumere posizioni irrispettose degli altri soci, ovvero non in linea con gli indirizzi dell'associazione o che possano essere lesivi per la sua immagine;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto (vedi art. 8) o dal regolamento, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver valutato le giustificazioni dell'interessato, nel rispetto del contraddittorio; contraddittorio che prevede la preventiva contestazione d'addebito con un preavviso all'interessato di almeno tre giorni affinché possa far pervenire le sue giustificazioni scritte.

A tal fine l'esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata o posta certificata ed è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea utile.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Il Comitato Tecnico-Scientifico

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera o e-mail, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, con facoltà, in caso di urgenza, di ridurre il preavviso a 24 ore prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Le sezioni)

Le sezioni sono l'unica forma riconosciuta dall'associazione attraverso cui è ammesso che i suoi soci svolgano in modo organizzato attività complementari e/o parallele a quelle specifiche dell'associazione.

Le sezioni possono avere carattere territoriale (sezioni territoriali) o tematico (sezioni tematiche).

Le prime si costituiscono per seguire specifiche esigenze o iniziative di carattere locale, mentre le seconde si costituiscono per rappresentare particolari contenuti (mondo femminile, lavoro, etc.).

Creazione di una sezione

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo, i soci possono costituire una sezione organizzata e riconosciuta nella loro zona di riferimento o su un particolare filone tematico.

Per formare una sezione è necessario che almeno cinque soci facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La sezione farà comunque capo al Consiglio Direttivo e, pur nella sua autonomia operativa, agirà esclusivamente in accordo con le finalità e le direttive degli organi sociali dell'intera associazione, per garantire il rigore scientifico e il coordinamento generale.

Compiti della sezione

Compito della Sezione territoriale è di impegnarsi, nel territorio dove ha la sua sede, per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 5 del presente statuto.

La Sezione tematica opera invece per perseguire gli obiettivi dell'Associazione riguardo la specificità per cui si è stata costituita.



Diritti e doveri delle sezioni

Le sezioni hanno il diritto di operare autonomamente per il perseguimento delle proprie finalità, mettendo in atto tutti i provvedimenti che non contrastino con le finalità, gli obiettivi e gli indirizzi degli Organi Sociali e in sistematico collegamento reciproco con questi ultimi e le altre sezioni, per garantire le massime sinergie possibili.

A tale proposito gli Organi sociali interverranno ogni qualvolta tale coordinamento possa venire meno.

Le sezioni dovranno riunirsi almeno bimestralmente su convocazione del Referente (vedi di seguito).

Le sezioni che non opereranno assicurando questi requisiti perderanno, su motivata decisione del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'Associazione.

Contro una tale decisione è possibile il ricorso nell'Assemblea dei Soci.

Rappresentanza della Sezione

La sezione è rappresentata dal Referente e dal Vicereferente, che lo sostituisce in caso di impedimento ad operare.

Referente e il Vicereferente

Il Referente e il Vicereferente della Sezione vengono scelti dagli appartenenti alla Sezione almeno una volta all'anno durante un incontro di tutti i componenti del gruppo.

Il Referente uscente dà comunicazione scritta al Direttivo dell'incontro e delle scelte effettuate dai soci presenti.

Il Direttivo acquisisce la comunicazione nella prima riunione utile.

Il Referente può assistere senza diritto di voto al Direttivo della associazione e può essere sostituito dal Vicereferente, previa comunicazione scritta del Referente.

Il Referente riferisce al Direttivo sull'andamento della Sezione, almeno in occasione delle riunioni bimestrali e dell'Assemblea.

Inoltre, su richiesta del Direttivo, che la avanza per pianificare l'attività dell'associazione, riferisce sulle attività programmate per l'anno successivo.

ART. 17 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione è composto da 3 a 11 soci ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato.

La prima elezione è fatta in sede di Assemblea costituente.

I suoi membri sono rieleggibili e possono cessare per dimissioni volontarie.

Un membro del Consiglio Direttivo può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze. L'esonero è deliberato dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Promuove l'attività dell'Associazione e coordina gli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali e all'attuazione delle delibere dell'Assemblea.

Autorizza la fondazione di Sezioni.

Valuta e decide in merito alle richieste di ingresso nel Comitato Tecnico Scientifico e alla pubblicazione su mezzi di comunicazione dell'associazione di elaborati o documenti pertinenti alla materia.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare i regolamenti necessari per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione.

Inoltre:

1. elegge il Presidente e il Vice Presidente al suo interno;
2. nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico se ritenuto necessario;
3. convoca l'Assemblea;
4. elegge al suo interno il Tesoriere;
5. tiene aggiornato il Registro dei Soci;
6. valuta e decide circa l'ammissione (art. 7) o l'esclusione di soci (art.9).

FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, entro 24 ore prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o e-mail.

Al consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, il Portavoce del Comitato Tecnico Scientifico (art. 20), i Referenti delle sezioni autorizzate o i loro sostituti, e i soci che siano convocati dal Consiglio Direttivo stesso, per l'espletamento di particolari incarichi.

ART. 18 (Il Presidente e il Vicepresidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.19 (Il Tesoriere)

NOMINA

Il Tesoriere viene nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, al suo interno, nella sua prima seduta.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

FUNZIONI

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione, segnala al Consiglio le disponibilità per sostenere le singole iniziative proposte e tiene la contabilità dell'associazione.

Il Tesoriere fornisce al Consiglio Direttivo tutte le informazioni sulle annotazioni contabili che gli vengano richieste.

ART.20 (Il Comitato Tecnico-Scientifico)

COMPOSIZIONE e NOMINA

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito preferibilmente da soci dell'associazione ritenuti, grazie a proprie competenze professionali, in grado di contribuire in modo significativo all'attività tecnico Scientifica dell'Organizzazione.

Il Direttivo nomina i suoi membri, che al loro volta nominano al loro interno un portavoce.

ATTRIBUZIONI

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico svolgono funzioni consultive per l'Organizzazione. Collaborano ad iniziative promosse dall'Organizzazione o ne sottopongono di proprie al Consiglio Direttivo.

Possono utilizzare organi di comunicazione dell'associazione, in modo individuale o collettivo, per la pubblicazione di propri elaborati o documenti pertinenti alla materia, sottoponendoli alla preventiva approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi volontari a titolo di donazione degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche o private, di fondazioni;
- contributi di organismi territoriali, regionali, nazionali e internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 24 (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Verona, 16.12.2017

Giovanni P. De Luca

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1
Atti privati serie 3^a - N. 1026
Uniquo C ESEATC

Gruppo Asperger Veneto OdV

Via Boccioni 11

37131 Verona - VR

Verbale di Assemblea Straordinaria del 16/12/2017

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 12.30, presso l'Aula 1 della Scuola di Medicina e Chirurgia c/o Policlinico "G.B. Rossi", Piazzale L. A. Scuro, 10 – 37134 Verona, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci del Gruppo Asperger Veneto OdV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **modifica dello Statuto sociale;**
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Giovanni Giuseppe Marcolini, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Gaia Grossrubatscher.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 90 (novanta) soci, pari al 77% degli iscritti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, in particolare ci si sofferma sui seguenti:

art. 1 e 2: modifica denominazione dell'associazione con l'aggiunta dell'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato);

art. 2, 21, 24, 27, 28: con l'esplicito riferimento al D.Lgs. 117/2017, in luogo della L. 266/1991;

art. 15: reso coerente con l'articolo 31 e modificato togliendo la possibilità di seconda convocazione e adeguando i termini relativi alle maggioranze prescritte.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Gaia Grossrubatscher)



Il Presidente

(Giovanni Giuseppe Marcolini)

